

**Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**

**ISTITUTO COMPRENSIVO II “TREBESCHI”**

**Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)**

**Tel. 030 9110253**

**bsic8ab00g@istruzione.it** **-** **bsic8ab00g@pec.istruzione.it**

CIG. N.

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE D’ISTRUZIONE**

Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge tra:

l’ I.C. II ‘Trebeschi’, rappresentato dalla Prof.ssa Marta Mattiotti nata a Salò (BS) il 11/03/1967,

CF MTTMRT67C51H717I, Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell’

I.C. ‘Trebeschi’ – Desenzano d/G (Bs)

ed il Sig. ……………di seguito denominato “Gestore”, nato a ………….. il ……….. C.F………….. residente a ……………… in via ……………. titolare della ditta ……………….. con sede a …………. in via ………………. iscritta alla Camera di Commercio di …………. al n. ……… Reg. imprese

PREMESSO

che l’istituzione scolastica I.C II’Trebeschi’ di Desenzano d/G intende affidare il servizio di trasporto scolastico per le visite d’istruzione di un giorno a ditta esterna.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L’istituzione scolastica I.C. ‘Trebeschi’ di Desenzano d/G (Bs) incarica la ditta ………… Autoservizi al servizio di trasporto scolastico per le visite d ’istruzione di un giorno.
2. Il presente contratto ha validità per l’anno 2018 a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre.
3. Il gestore provvede alla fornitura del servizio (trasporto e servizio di gestione prenotazioni) per le uscite didattiche programmate da tutte le sedi.
4. Il gestore, si impegna, come previsto nel bando di gara, a conteggiare i chilometri dalle sedi in indirizzo sopra riportate e a garantire sempre e comunque il servizio. Nel caso in cui

il Gestore non fosse, per gravi motivi, in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare della cosa l'Amministrazione scolastica, provvedendo, altresì, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per la scuola ad assicurare comunque il servizio mediante altra Ditta autorizzata al trasporto di persone. Se il gestore non fosse in grado di assicurare il bus con la capienza richiesta dopo la conferma del piano gite, potrà utilizzare più bus purché il costo finale non subisca variazioni rispetto alla tabella allegata al bando di partecipazione.

1. Nessuna penale sarà applicata per annullamenti pervenuti fino al giorno prima, mentre per eventuale disdetta il giorno stesso sarà applicata la penale del 100%. Per la prenotazione di eventuali ingressi, guide e laboratori verrà valutata di volta in volta la modalità.
2. Eventuale uscita didattica, non prevista nel piano gite, l’Istituto si impegna, almeno 10 giorni prima, a farne richiesta scritta al Gestore, indicandone la data, la destinazione e il numero di alunni e accompagnatori partecipanti, in modo che il Gestore possa disporre al meglio il servizio con il mezzo più conveniente.
3. Il corrispettivo dovrà comprendere l’iva, assicurazioni, carburanti, pedaggi autostradali, (non sono compresi gli ingressi in città e i parcheggi), nonché l’organizzazione del servizio di prenotazione e verrà liquidato dall’Istituto tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal rilascio della fattura elettronica, previa acquisizione del DURC attestante l’avvenuto versamento da parte del Gestore dei contributi previdenziali INPS-INAIL.
4. Il Gestore dovrà attenersi, per la quantificazione dell’importo delle singole uscite didattiche, all’offerta depositata in sede di bando che fa parte integrale del presente contratto.
5. Il Gestore è il solo e unico responsabile d’ogni attività inerente il servizio in oggetto. Comportamenti omissivi o in contrasto con i presenti articoli e con quanto previsto dalla Circolare MIUR 674 del 3/02/2016 determinano l’immediata risoluzione del contratto

producono effetti di rivalsa risarcitoria da parte dell’Istituto nei confronti del Gestore per inadempienza di clausola contrattuale.

1. Il gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall’esercizio dell’attività oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l’Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente al danno arrecato.

Il gestore è tenuto a costituire, se non già in possesso, a sue spese, entro dieci giorni dalla firma del presente contratto, una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni e infortuni che dovessero occorrere a persone o cose, escludendo ogni tipo di rivalsa nei confronti dell’Istituto stesso. L’Agenzia dichiara di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui al Codice del Consumo. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata agli atti dell’Istituto.

1. Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l’Istituto scolastico ed il gestore.
2. Costituiscono causa di risoluzione dal presente contratto:
	1. l’inosservanza di una o più clausole previste dal presente contratto.
	2. la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l’immagine dell’Istituto.
	3. *Il rispetto del D.L. 95 del 6 luglio 2012 SPENDING REVIEW* Commi 1-2 – (Nullità dei contratti stipulati in violazione delle convenzioni Consip. Considerata la necessità di garantire l’utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazione, il presente comma stabilisce, a maggiore definizione dell’attuale normativa, le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico sul tema. Comma 3. (Il presente comma è diretto a garantire l’effettività degli obblighi di acquisto attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, infatti, la convenzione non sia ancora disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all’acquisto, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di

approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato). E non ultimo il rispetto della Legge di stabilità del 24 dicembre 2012, n. 228.

* 1. l’inosservanza del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62 – Codice di Comportamento come espressamente previsto dall’art.2 comma3 e del D.M.525 del 30/06/2014 che ha esteso la validità ad ogni tipologia di contratto.
1. Per le cause di risoluzione stabilite al precedente articolo 9) commi a),b) e d), l’Istituto si riserva il risarcimento dei danni subiti.
2. Le spese di bollo e eventuale registrazione del presente contratto sono a completo carico del gestore.
3. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, sicché quanto espresso, in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di diffida o costituzionale in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art. 1456 C.C.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla specifica legislazione vigente in merito, con particolare riferimento al Decreto legislativo del 17/03/1995, n.11, relativo all’attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze nonché alle norme dettate dal D.I. 44 del 01/02/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed alle norme del codice civile.
5. I.C. II ‘Trebeschi’ di Desenzano d/G ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
6. Sarà cura del gestore compilare e sottoscrivere la dichiarazione, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/10 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/10 in merito ai c/c dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore inoltre assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche (potrà essere utilizzato anche modello in vostro possesso purché conforme alla norma di legge). L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Per qualsiasi altra controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Brescia.

Firme digitali

Il Dirigente Scolastico Marta Mattiotti

Il Titolare/legale rappresentante della ditta